

Senato della Repubblica
XVII Legislatura

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei Senatori

Elena FERRARA,

**Norme sulla salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale**

Onorevoli colleghi! L'Italia ha rappresentato per secoli – e per molti versi ancora rappresenta – un importante punto di riferimento, in Europa e nel mondo, nella tutela del patrimonio culturale materiale.

Il nostro Paese vanta un'illustre tradizione in questo campo, che risale all'epoca comunale ed è andata consolidandosi nel tempo con una lunga serie di atti normativi e amministrativi sulla protezione e la conservazione dei beni culturali e paesaggistici: una tradizione che nasce dalla consapevolezza del grande valore sociale e politico di tali beni, quali strumenti essenziali per promuovere lo sviluppo della cultura e rafforzare la coscienza civile dei cittadini, e trova un'efficace sintesi nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni).

Non altrettanto può dirsi per tutto quell'insieme di espressioni, rappresentazioni, conoscenze, saperi e pratiche presenti nel territorio italiano o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e scambi, che costituiscono parte integrante del nostro patrimonio culturale: una parte viva e vitale, che viene trasmessa di generazione in generazione e costantemente ricreata dalle comunità, dai gruppi e dagli individui in relazione al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, fornendo loro un senso di identità e di continuità e promuovendo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

Si tratta di una componente del patrimonio culturale nazionale non meno rilevante, per quantità e qualità, di quella rappresentata dagli innumerevoli beni e siti di interesse culturale e paesaggistico presenti nel nostro territorio, che hanno reso famosa l'Italia nel mondo e che ogni anno attraggono milioni di visitatori. La varietà e la ricchezza dei suoi contenuti (dalle lingue alle memorie storiche, dalle arti ai mestieri, dalle conoscenze naturalistiche alle credenze religiose, dai saperi produttivi alle consuetudini sociali, dalle espressioni della cultura popolare alle tradizioni enogastronomiche ecc.), frutto di complesse stratificazioni e di accumuli plurisecolari di civiltà, costituiscono una preziosa eredità e una risorsa strategica per il Paese, che è compito della Repubblica recuperare, custodire e trasmettere alle generazioni future (articoli 9 e 117, commi 2, lett. s), e 3, della Costituzione).

Da un lato, riconoscere, preservare e valorizzare i diversi elementi del patrimonio culturale immateriale con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati favorisce lo sviluppo culturale delle persone, arricchendone la conoscenza e la sensibilità e mantenendone viva l'identità, incoraggia il dialogo tra le culture in condizioni di libertà e di eguaglianza, stimola l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti, educa alla solidarietà e alla condivisione delle responsabilità nella cura del bene comune e tende a consolidare i legami fra gli individui e fra i popoli contribuendo a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica.

Dall'altro, promuovere il recupero, l'applicazione, l'innovazione e la trasmissione delle competenze, dei saperi, delle tecniche e delle pratiche che costituiscono l'essenza del "made in Italy", soprattutto nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della produzione agroalimentare, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dell'arte, può concorrere a rilanciare l'economia italiana e a rafforzare la competitività in forme sostenibili e coerenti con la storia, le culture e le tradizioni nazionali e locali.

Non solo.

La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (o intangibile) in tutti i suoi aspetti è oggi un preciso obbligo internazionale, imposto da una serie di strumenti di *hard law* – in particolare, la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 17 ottobre 2003), ratificata dall'Italia, che le ha dato esecuzione con legge 27 settembre 2007, n. 167, la Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre 2005), ratificata dall'Italia, che le ha dato esecuzione con legge 19 febbraio 2007, n. 19, e la Convenzione-quadro COE sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005), firmata ma non ancora ratificata dall'Italia – che il nostro Paese è chiamato a rispettare e ad attuare (articolo 117, comma 1, della Costituzione) con apposite misure legislative, amministrative e finanziarie, soggette a un costante monitoraggio.

A livello europeo, indicazioni analoghe si ricavano dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000), dall'articolo 3.3 del Trattato sull'Unione Europea e dall'articolo 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che impegnano l'Unione e gli Stati membri a tutelare la diversità culturale, religiosa e linguistica, salvaguardare il patrimonio culturale europeo e contribuire al pieno sviluppo delle loro culture nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

Dalla combinazione di tali fonti emerge un insieme di principi – salvaguardia del patrimonio culturale in tutte le sue componenti materiali e immateriali, protezione e promozione delle diversità culturali, sviluppo del dialogo interculturale, partecipazione della società civile alle attività di individuazione e gestione del patrimonio e alla definizione delle relative politiche – a cui qualsiasi intervento legislativo in questo campo deve necessariamente ispirarsi.

Secondo l'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, nel nostro sistema sono di competenza esclusiva dello Stato la definizione degli elementi del patrimonio (in forza di una consolidata tradizione che tende a ricondurla nell'alveo della “tutela”), i criteri per la loro identificazione, le norme sull'organizzazione e l'azione delle amministrazioni statali impegnate nella loro salvaguardia e le misure di protezione e conservazione dei beni materiali a essi associati (articolo 7-bis, Codice dei beni culturali e del paesaggio). È invece di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (salvo quanto previsto dagli statuti speciali o da leggi adottate ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione) la disciplina delle azioni di salvaguardia caratterizzate da una sostanziale prevalenza della “valorizzazione” rispetto alla “tutela” (che comprendono, oltre alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali, tutte le forme di protezione e conservazione dei beni culturali immateriali e di trasmissione dei loro contenuti mediante “ri-creazione” degli stessi da parte di comunità, gruppi e individui).

Purtroppo, a differenza che per il patrimonio culturale materiale, per quello immateriale manca ancora in Italia una disciplina unitaria, capace di fornire criteri sicuri di riconoscimento dei suoi elementi e di indicare tempi e modi per la loro salvaguardia. Nella perdurante assenza di una legislazione statale *ad hoc* (non essendo sufficienti le sole leggi di esecuzione delle Convenzioni internazionali per l'eccessiva genericità dei loro contenuti), le Regioni si sono mosse in ordine spar-

so, dando luogo a un quadro normativo estremamente composito e fortemente disorganico.

Il presente progetto di legge intende colmare questa grave lacuna del nostro ordinamento, adeguandolo ai principi del diritto internazionale ed europeo, orientando la legislazione statale e regionale del settore e rispondendo a fondamentali esigenze della comunità nazionale.

Il testo si compone di 18 articoli, suddivisi in due parti (Parte I – Disposizioni generali, dall’articolo 1 all’articolo 7; Parte II – Misure di salvaguardia, dall’articolo 8 all’articolo 18), che di seguito si illustrano sinteticamente.

L’articolo 1 indica le finalità della legge, che tutte le istituzioni della Repubblica sono chiamate a perseguire, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L’articolo 2 enuncia i principi fondamentali della materia, ricavabili dalla Costituzione, dalla Convenzione UNESCO 2003 e dagli altri strumenti internazionali vigenti sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, il riconoscimento e la garanzia dei diritti culturali, la protezione e la promozione delle diversità culturali e lo sviluppo del dialogo interculturale.

Esso contiene inoltre una clausola volta a garantire la compatibilità delle azioni di salvaguardia del patrimonio con i diritti umani e con altre primarie esigenze della collettività.

L’articolo 3 fornisce una definizione del patrimonio culturale immateriale modellata su quella dell’articolo 2.1 della Convenzione UNESCO 2003, con alcune precisazioni volte ad adattarla al contesto italiano. La formula generale del comma 1, comprensiva di tutte le forme di espressione culturale presenti nel territorio italiano o connesse a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e scambi, viene quindi declinata in dieci categorie, con valore esemplificativo e non esaustivo, riferite ai principali ambiti in cui si articola il patrimonio culturale immateriale del nostro Paese.

Esso contiene infine due clausole miranti a coordinare la nuova normativa con le disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

L’articolo 4 distingue le attività di cui si compone la funzione di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ed elenca una serie di misure che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e in reciproco coordinamento, devono adottare al fine di realizzare gli obiettivi della legge.

Esso contiene inoltre una clausola mirante a coordinare la nuova normativa con le disposizioni vigenti in materia di tutela della proprietà intellettuale, in quanto applicabili alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L’articolo 5, in coerenza con le previsioni degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione COE 2005, impegna la Repubblica a garantire la sostenibilità del patrimonio culturale immateriale, assicurando un equilibrio dinamico tra tradizione e innovazione e un rapporto dialettico tra identità e diversità culturali (“sostenibilità interna”) e a promuoverne la salvaguardia quale strumento per uno sviluppo sostenibile (“sostenibilità esterna”).

Esso elenca quindi una serie di misure che lo Stato, le Regioni e gli enti locali devono adottare per raggiungere questi obiettivi.

L'articolo 6, nel rispetto del fondamentale diritto di ogni persona a partecipare liberamente alla vita culturale della comunità (articolo 27, Dichiarazione universale dei diritti umani, New York, 10 dicembre 1948; articolo 15, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, New York, 16 dicembre 1966) e in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, del principio di partecipazione alla gestione del patrimonio culturale di cui all'articolo 15 della Convenzione UNESCO 2003 e del principio di responsabilità individuale e collettiva nei confronti del medesimo di cui all'articolo 1 della Convenzione COE 2005, impegna la Repubblica a garantire la più ampia partecipazione della società civile alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, assicurando il coinvolgimento di comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti e individui nelle relative attività e incoraggiandoli a prendere parte alla riflessione e al dibattito pubblico sull'argomento.

Esso fornisce quindi una definizione di tali soggetti, in linea con le più autorevoli elaborazioni scientifiche, accolte anche in sede internazionale.

L'articolo 7, in conformità alle previsioni dell'articolo 118, commi 1, 2 e 3, della Costituzione, ripartisce le funzioni amministrative tra lo Stato (che le esercita per mezzo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), le Regioni e gli enti locali in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Al fine di garantirne l'esercizio unitario, incoraggia la stipulazione di accordi e intese tra le amministrazioni interessate, stabilendo che, in mancanza, le Regioni sono tenute ad assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente nel proprio territorio, in conformità alle previsioni del piano di cui all'articolo 10 e fatte salve, in ogni caso, le competenze della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale con funzioni di studio, ricerca, analisi, monitoraggio, consulenza e proposta nell'ambito della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, della protezione e promozione delle diversità culturali e dello sviluppo del dialogo interculturale.

L'Osservatorio esercita le proprie funzioni anche in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti, con la partecipazione di esponenti qualificati della società civile e in coordinamento con gli Osservatori regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che dovranno essere istituiti in ciascuna Regione.

L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero di un inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale, nel quale confluirà in via telematica tutta la documentazione relativa agli elementi del patrimonio culturale immateriale contenuta in inventari, liste, registri e atlanti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

L'inventario, realizzato e aggiornato in forma partecipata con l'ausilio di strumenti digitali interattivi e reso accessibile al pubblico, costituirà la base per l'elaborazione del piano di cui all'articolo 10 e per la stesura del rapporto di cui all'articolo 17 e dovrà contribuire a sensibilizzare comunità, gruppi e individui sui contenuti, i significati e il valore del patrimonio culturale immateriale, coinvolgendoli direttamente nei processi di identificazione, definizione e descrizione dei suoi elementi.

Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, le Regioni potranno istituire inventari partecipativi regionali del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 individua nel piano nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale lo strumento principale per garantire una programmazione e una gestione coordinata delle attività dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e delle organizzazioni non governative rilevanti in questo campo.

Il piano, che sarà approvato ogni dieci anni dal Governo, su proposta del Ministro, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'Osservatorio, e potrà essere revisionato con le stesse modalità dopo i primi cinque:

- a) effettuerà una puntuale ricognizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale inclusi nell'inventario e individuerà le misure più idonee alla loro salvaguardia, tenendo conto delle peculiarità di ciascuno di essi;
- b) definirà le modalità di attuazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge e dal piano e i livelli minimi uniformi di qualità delle relative attività, che dovranno essere rispettati da tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

L'articolo 11 prevede l'istituzione presso il Ministero di una lista rappresentativa nazionale del patrimonio culturale immateriale, nella quale saranno iscritti gli elementi del patrimonio considerati maggiormente rappresentativi di comunità e gruppi presenti nel territorio italiano o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e scambi.

La lista, realizzata e aggiornata in forma partecipata con l'ausilio di strumenti digitali interattivi e resa accessibile al pubblico, contribuirà a garantire la visibilità degli elementi che vi sono iscritti, a promuovere la consapevolezza del loro significato e del loro valore e a favorire il confronto e lo scambio fra le culture.

Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, le Regioni potranno istituire liste rappresentative regionali del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 12 prevede l'istituzione presso il Ministero di una lista nazionale del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente, nella quale saranno iscritti gli elementi del patrimonio culturale immateriale che necessitano di misure urgenti per garantirne la vitalità, la trasmissione e, ove occorra, la rivitalizzazione.

La lista, realizzata e aggiornata in forma partecipata con l'ausilio di strumenti digitali interattivi e resa accessibile al pubblico, assicurerà agli elementi che vi sono iscritti precedenza negli interventi e priorità nell'assegnazione delle risorse destinate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, le Regioni potranno istituire liste rappresentative regionali del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 13 prevede l'istituzione presso il Ministero di un registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nel quale dovranno essere inseriti, su proposta dell'Osservatorio, le pratiche, le metodologie, i progetti e i processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sviluppati a li-

vello locale, nazionale e internazionale, considerati più rispondenti alle finalità e ai principi stabiliti dalla legge.

Il registro, costantemente aggiornato e reso accessibile al pubblico, costituirà una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e una fonte di ispirazione per l'adozione di misure adeguate da parte dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati.

L'articolo 14 impegna lo Stato, le Regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti, e in coordinamento con l'Osservatorio, a promuovere, realizzare e sostenere ricerche, studi e altre attività conoscitive sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la protezione e la promozione delle diversità culturali e lo sviluppo del dialogo interculturale.

A tal fine, il Ministero, le Regioni e gli enti locali potranno stipulare accordi per istituire e sviluppare, con il concorso di università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati interessati, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 15 impegna lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in coordinamento con l'Osservatorio e con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, a promuovere con adeguate misure l'educazione e la sensibilizzazione al patrimonio culturale immateriale.

A tal fine, il Ministero potrà concludere accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di percorsi didattici, scolastici e universitari, e corsi di formazione e aggiornamento di docenti e operatori sul patrimonio culturale immateriale e la sua salvaguardia.

L'articolo 16 impegna lo Stato, le Regioni e gli enti locali a:

- a) garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso il sostegno a ecomusei, musei demotnoantropologici, musei locali e di comunità, sistemi di museografia territoriale e la loro gestione in forma integrata;
- b) promuovere, sostenere e coordinare, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti e con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, candidature di elementi del patrimonio culturale immateriale per la loro iscrizione nelle Liste UNESCO.

Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, e in coerenza con i contenuti del piano, le Regioni potranno prevedere altre misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale regionale.

L'articolo 17 impegna il Ministero, sulla base dei dati e delle informazioni forniti dall'Osservatorio, a presentare il rapporto sulle misure adottate per l'applicazione della Convenzione UNESCO 2003, di cui all'articolo 29 della stessa, e a darne ampia diffusione a livello nazionale.

L'articolo 18 prevede che le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale possano essere finanziate mediante contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, determinati annualmente in conformità alle previsioni del piano di cui all'articolo 10, sponsorizzazioni, erogazioni da parte di fondazioni di origine bancaria e altre forme di contribuzione di soggetti pubblici e privati con riferimento a specifiche attività.

Esso impegna inoltre lo Stato, le Regioni e gli enti locali a promuovere, sostenere e coordinare progetti, programmi e iniziative di soggetti pubblici e privati per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la protezione e la promozione delle diversità culturali e lo sviluppo del dialogo interculturale ai fini dell'accesso degli stessi a fonti di finanziamento europee o internazionali.

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *(Finalità)*

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali in materia di cultura e patrimonio culturale, e in coerenza con le attribuzioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, salvaguarda il patrimonio culturale immateriale secondo le disposizioni della presente legge.
2. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale concorre a preservare e trasmettere la memoria delle comunità, dei gruppi e degli individui in relazione al loro ambiente, alle loro tradizioni e al loro territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura in forme libere, aperte e partecipate. Tale salvaguardia costituisce uno strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale e fornisce un contributo importante alla creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, fondata su principi di democrazia, libertà, eguaglianza, pluralismo e dialogo fra le culture.
3. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale persegue in particolare le seguenti finalità:
 - a) assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ri-creazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;
 - b) preservare e trasmettere la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;
 - c) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti sul territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ciascuno alla vita della comunità e quale fattore di crescita e

- di arricchimento individuale e sociale;
- d) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;
 - e) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita.

Articolo 2

(Principi)

1. L'ordinamento giuridico italiano si conforma agli obblighi e ai principi fissati dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di seguito denominata «Convenzione», e dagli altri strumenti internazionali vigenti in materia di riconoscimento e garanzia dei diritti culturali, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, protezione e promozione delle diversità culturali e sviluppo del dialogo interculturale.
2. La Repubblica salvaguarda il patrimonio culturale immateriale nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) diritti fondamentali della persona umana, in forma sia singola sia associata, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea e dal diritto internazionale, con particolare riguardo alla libertà di espressione, alla libertà di religione e di culto, alla libertà dell'arte e della scienza e alla libertà della cultura;
 - b) eguaglianza e solidarietà, trattando allo stesso modo tutte le forme di espressione culturale, senza alcuna discriminazione, e sostenendo con misure idonee le culture più deboli e minoritarie, che hanno maggiore difficoltà ad affermarsi e a farsi conoscere;
 - c) pluralismo, favorendo la creazione, la circolazione e lo scambio dei più diversi contenuti culturali e assicurando alle diverse culture presenti nella società la possibilità di esprimersi e di manifestarsi in un clima di dialogo e di confronto libero, aperto e rispettoso delle differenze;
 - d) accessibilità, promuovendo la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale immateriale, quale strumento per la crescita culturale delle persone e l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita culturale del Paese;
 - e) partecipazione, garantendo il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi e degli individui nelle attività di identificazione, documentazione, ricerca,

- conservazione, protezione, promozione, valorizzazione, trasmissione, diffusione e scambio del patrimonio culturale immateriale;
- f) cooperazione, favorendo l'impegno condiviso di soggetti pubblici e privati, singoli o associati, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la protezione e la promozione delle diversità culturali e lo sviluppo del dialogo interculturale mediante accordi, convenzioni e altre forme di concertazione locale, nazionale e internazionale;
 - g) dinamicità, tenendo conto della natura viva e vitale del patrimonio culturale immateriale e favorendone la continua ri-creazione ad opera di comunità, gruppi e individui;
 - h) creatività, promuovendo lo sviluppo del patrimonio culturale immateriale in forme originali e innovative ed evitando la spettacolarizzazione, la mercificazione e la banalizzazione dei suoi elementi;
 - i) coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;
 - j) comunicazione, quale strumento indispensabile per lo studio e la ricerca sul patrimonio culturale immateriale, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, la diffusione e lo scambio dei suoi contenuti e la comprensione dei suoi significati e del suo valore.
3. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è consentita unicamente nella misura in cui è compatibile con i diritti umani e con le fondamentali esigenze di rispetto reciproco e dialogo fra comunità, gruppi e individui, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e sviluppo sostenibile.

Articolo 3 ***(Patrimonio culturale immateriale)***

1. Il patrimonio culturale immateriale comprende le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, i processi, le arti e le tecniche – nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti, gli spazi culturali e i saperi pratici a essi associati – presenti nel territorio italiano o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e scambi di culture, che comunità, gruppi o individui riconoscono quale parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità, dai gruppi e dagli individui in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

2. Il patrimonio culturale immateriale comprende in particolare:
 - a) tradizioni ed espressioni orali, compresi i dialetti, le lingue storiche, l'onomastica e la toponomastica;
 - b) memorie di eventi storici significativi per la loro rilevanza spirituale, morale e civile di carattere universale e per il loro valore identitario dei gruppi e delle comunità e dei loro territori, storia orale;
 - c) cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo, conoscenze, saperi, competenze e pratiche tradizionali connesse al rapporto tra l'uomo e l'ambiente, all'uso delle risorse naturali e alla cura degli animali;
 - d) arti manuali, mestieri e manifatture tradizionali con i relativi saperi, taciti e codificati, competenze e pratiche, nonché siti, edifici, strumenti, impianti, attrezzature, oggetti, manufatti e infrastrutture a essi dedicati o associati;
 - e) competenze e saperi tecnici, produttivi e organizzativi, dell'industria e del lavoro, taciti e codificati, nonché archivi, prodotti, impianti, macchinari, attrezzature, edifici, complessi e siti industriali, reti energetiche e comunicative, infrastrutture e spazi abitativi, sociali, culturali, assistenziali e del tempo libero a essi dedicati o associati;
 - f) attività commerciali tradizionali, con i relativi saperi e competenze tecnici e organizzativi, luoghi storici del commercio;
 - g) tradizioni alimentari ed enogastronomiche, con i relativi saperi e tecniche, taciti e codificati, quali espressioni dell'identità storico-culturale del territorio e strumenti per la tutela della biodiversità alimentare;
 - h) arti orali, musiche, canti e danze, arti figurative, visive e dello spettacolo di tradizione, comprese le espressioni artistiche di strada;
 - i) usi, consuetudini, istituzioni e pratiche sociali di tradizione, giochi, cerimonie ed eventi rituali e festivi, feste storiche, con i relativi saperi e competenze organizzativi ed espressivi, cultura popolare;
 - j) risorse uniche nei campi della conoscenza e dell'espressione umana, create digitalmente o convertite in forma digitale.
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge statale e regionale che, in conformità ai principi della presente legge, prevedono particolari modalità di salvaguardia in relazione a specifici elementi del patrimonio culturale immateriale.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse demotnoantropologico, in quanto applicabili alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 4

(Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

1. La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si realizza mediante attività coordinate e partecipative volte a garantirne la vitalità. Tali attività comprendono l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la conservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione – in particolare attraverso un'educazione formale e informale –, la diffusione e lo scambio dei diversi aspetti del patrimonio culturale immateriale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 7 e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, adottano misure dirette a:
 - a) promuovere l'identificazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale nel loro continuo divenire, con particolare riguardo agli ambiti definiti all'articolo 3, comma 2;
 - b) istituire e sviluppare inventari del patrimonio culturale immateriale con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;
 - c) promuovere la ricerca scientifica sulle diverse componenti del patrimonio culturale immateriale, sulle loro trasformazioni nel tempo e sulle modalità e i processi più idonei alla loro salvaguardia;
 - d) assicurare la protezione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione a quelli considerati maggiormente rappresentativi di comunità e gruppi presenti nel territorio italiano, o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e scambi, e a quelli espressivi di comunità e gruppi minoritari a rischio di emarginazione o di estinzione;
 - e) promuovere figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni più vive e vitali del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;
 - f) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità patrimoniali;
 - g) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;
 - h) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;
 - i) favorire processi di dialogo, confronto e scambio culturale fra comunità, gruppi e individui per la costruzione di identità aperte e plurali;
 - j) individuare e diffondere pratiche, processi e metodologie conformi ai migliori standard nazionali e internazionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela della proprietà intellettuale, in quanto applicabili alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 5

(Patrimonio culturale immateriale e sostenibilità)

1. La Repubblica garantisce la sostenibilità del patrimonio culturale immateriale, caratterizzata da un equilibrio dinamico tra tradizione e innovazione e da un rapporto dialettico tra identità e diversità culturali.
2. La Repubblica promuove la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale quale strumento per uno sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto armonico tra crescita economica e tutela dell'ambiente, nel riconoscimento e nel rispetto della storia e delle culture di gruppi e comunità.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'articolo 7 e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, adottano misure dirette a:
 - a) accrescere la consapevolezza del valore del patrimonio culturale immateriale, della necessità di preservarlo, trasmetterlo e arricchirlo e dei benefici, anche economici, che possono derivarne;
 - b) favorire un approccio integrato alle politiche economiche, ambientali e culturali, promuovendo la crescita economica in forme compatibili con la tutela degli ecosistemi, dell'ambiente e del paesaggio e con la salvaguardia dell'integrità, dei valori intrinseci, del carattere specifico e degli interessi del patrimonio culturale immateriale;
 - c) arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione territoriale, orientandoli verso obiettivi di protezione della diversità biologica, geologica, paesaggistica e culturale, uso sostenibile delle risorse, razionale utilizzo e sfruttamento del suolo, riqualificazione dei luoghi e miglioramento della qualità della vita delle persone e delle popolazioni che vi sono insediate, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto su tali elementi accompagnate da strategie di mitigazione dei danni;
 - d) garantire l'alta qualità degli interventi sul patrimonio culturale immateriale attraverso sistemi di qualifica e accreditamento dei soggetti pubblici e privati tenuti o interessati alla sua salvaguardia;
 - e) promuovere il recupero, l'implementazione, l'applicazione e l'innovazione delle competenze, dei saperi, delle tecniche e delle pratiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), quali strumenti per il ri-

lancio dell'economia italiana e il rafforzamento della sua competitività in forme coerenti con le culture e le tradizioni locali e nazionali;

- f) promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile e la creazione di sistemi turistici locali caratterizzati da un'offerta integrata di beni culturali, paesaggistici e ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici delle attività agrosilvopastorali, della pesca e dell'artigianato locale;
- g) favorire processi creativi che portino a innovazioni e invenzioni condivise, capaci di assicurare vitalità e futuro ai diversi elementi del patrimonio culturale immateriale;
- h) rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa di comunità, gruppi e individui nei processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, protezione e promozione della diversità culturale, scambio culturale e dialogo fra culture e religioni.

Articolo 6

(Partecipazione della società civile)

1. La Repubblica garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti e individui alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, assicurandone il diretto coinvolgimento nelle relative attività e incoraggiandoli a prendere parte alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che esso rappresenta.
2. Ai fini della presente legge:
 - a) una «comunità» è un insieme di persone il cui senso di identità e di appartenenza deriva da una relazione storica condivisa, radicata nella pratica e nella trasmissione del proprio patrimonio culturale immateriale o nel legame con esso. In particolare, una «comunità patrimoniale», o «comunità di eredità», è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica e/o partecipata, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future;
 - b) un «gruppo» comprende persone interne o esterne alle comunità che, anche in forma organizzata o associata, condividono specifiche conoscenze, esperienze e abilità, svolgendo un ruolo significativo nella pratica, nella ricreazione e/o nella trasmissione, presente e futura, del patrimonio culturale immateriale;
 - c) un'«organizzazione non governativa rilevante» è qualunque forma di organizzazione o associazione volontaria e non lucrativa di persone fisiche o giuridiche private, costituita a livello locale, nazionale o internazionale, indipendente da organismi governativi o intergovernativi, che agisce imparzialmente a fini sociali, culturali o umanitari e che a causa della sua na-

- tura, del suo ruolo o della sua competenza, è coinvolta in attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. In particolare, un'«organizzazione non governativa rilevante accreditata» è un'organizzazione non governativa rilevante che ha ottenuto l'accREDITAMENTO con funzioni consultive presso il Comitato intergovernativo istituito nell'ambito dell'UNESCO, di cui all'articolo 9 della Convenzione;
- d) un «individuo» è una persona interna o esterna alle comunità la quale possiede specifiche conoscenze, esperienze e abilità, o altre caratteristiche, che le attribuiscono un ruolo significativo nella pratica, nella ri-creazione e/o nella trasmissione del patrimonio culturale immateriale;
 - e) un «inventario partecipativo» è il risultato di un processo di identificazione, definizione e descrizione del patrimonio culturale immateriale attivato e realizzato con la partecipazione diretta di comunità, gruppi e individui e con il supporto di organizzazioni non governative rilevanti.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, la Repubblica promuove politiche attive per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale incoraggiando, sostenendo e coordinando progetti, programmi e iniziative di comunità, gruppi, individui, organizzazioni non governative rilevanti e altre organizzazioni della società civile per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, anche mediante la costituzione di associazioni, consorzi, reti, partenariati e altre forme di cooperazione locale, nazionale e transnazionale.

Articolo 7

(Funzioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

- 1. La ripartizione delle competenze in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stabilita in conformità ai principi costituzionali, avuto riguardo all'applicazione dei relativi strumenti internazionali e delle norme di ratifica ed esecuzione degli stessi.
- 2. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in conformità all'articolo 118, commi 1, 2 e 3, della Costituzione, le stesse sono attribuite allo Stato, alle Regioni e agli enti locali secondo le disposizioni della presente legge.
- 3. Lo Stato esercita le proprie funzioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale per il tramite del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», che opera

direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

4. Le Regioni esercitano le proprie funzioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali e finanziarie. Possono tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a enti locali, singoli o associati, purché gli stessi dispongano di strutture e risorse adeguate – sia in termini di competenze tecnico-scientifiche sia in termini di capacità economico-finanziaria – ad assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione, garantendo la differenziazione tra le attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.
5. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali stipulano accordi per definire strategie comuni di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in attuazione del piano di cui all'articolo 10. Gli accordi possono essere conclusi su base nazionale, regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 5, le Regioni sono tenute comunque ad assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente nel proprio territorio, in conformità alle previsioni del piano e nel rispetto dei livelli uniformi di qualità da esso definiti.
7. Sono fatte salve le competenze attribuite alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO dal decreto interministeriale 24 maggio 2007, n. 4195.

PARTE II MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 8 *(Osservatorio nazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)*

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Osservatorio nazionale per la salvaguardia del pa-

trimonio culturale immateriale, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio, in modo che sia assicurata la presenza al suo interno di esperti altamente qualificati nei diversi ambiti del patrimonio culturale immateriale, così come individuati all'articolo 3, comma 2, e di rappresentanti delle organizzazioni non governative rilevanti accreditate, operanti a livello nazionale. Sono membri di diritto dell'Osservatorio i Presidenti degli Osservatori regionali di cui al comma 6.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti, con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, e in coordinamento con gli Osservatori regionali di cui al comma 6:
 - a) promuove processi partecipativi di identificazione, inventariazione e documentazione del patrimonio culturale immateriale, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
 - b) realizza studi e analisi sul patrimonio culturale immateriale, sui processi, le pratiche e le metodologie per la sua salvaguardia, sulla protezione e la promozione delle diversità culturali e sullo sviluppo del dialogo interculturale, in un quadro di cooperazione internazionale;
 - c) individua metodologie partecipative di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione di dati e informazioni sul patrimonio culturale immateriale a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'inventario di cui all'articolo 9;
 - d) esegue costanti monitoraggi sulle pratiche, le metodologie, i progetti e i processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sviluppati a livello locale, nazionale e internazionale, seleziona quelli considerati più rispondenti alle finalità e ai principi della presente legge e ne propone l'inserimento nel registro di cui all'articolo 13.
4. Sulla base delle attività di cui al comma 3, l'Osservatorio:
 - a) formula proposte per la definizione di politiche e misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
 - b) formula proposte al Ministero per la definizione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 10, comma 6, e dei criteri generali di cui agli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3, nonché per l'adozione delle misure di salvaguardia urgente di cui all'articolo 12, comma 6;
 - c) promuove programmi di educazione, sensibilizzazione, informazione e potenziamento delle capacità, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione e con le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge;
 - d) fornisce al Ministero dati e informazioni sullo stato del patrimonio culturale immateriale e sull'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzio-

ne, anche ai fini della redazione del rapporto di cui all'articolo 17.

5. L'Osservatorio esprime pareri, su richiesta del Ministero:
 - a) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali e di atti normativi e amministrativi generali in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, protezione e promozione delle diversità culturali e sviluppo del dialogo interculturale;
 - b) obbligatoriamente, sul piano nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 10, sul piano di salvaguardia urgente di cui all'articolo 12, comma 6, e sui relativi piani di spesa predisposti dall'amministrazione;
 - c) sul rapporto di cui all'articolo 17;
 - d) su questioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, protezione e promozione delle diversità culturali e sviluppo del dialogo interculturale sollevate dal Ministero e da altre amministrazioni statali, regionali e locali, nonché da Stati esteri.
6. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le Regioni istituiscono Osservatori regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 9

(Inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Ministero istituisce l'inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale, ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in esso contenute.
2. Nell'inventario confluisce, attraverso strumenti digitali interattivi e nel rispetto degli standard internazionali per l'interoperabilità delle banche dati on-line, la documentazione relativa agli elementi del patrimonio culturale immateriale contenuta in inventari, liste, registri e atlanti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, completa di tutte le informazioni disponibili.
3. L'inventario costituisce la base per la formulazione del piano nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 10 e contribuisce a sensibilizzare comunità, gruppi e individui sui contenuti, i significati e il valore del patrimonio culturale immateriale, coinvolgendoli direttamente nei processi di identificazione, definizione e descrizione dei suoi elementi.
4. Le procedure e le modalità di inventariazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito

l'Osservatorio.

5. Sono escluse dall'inventario le descrizioni di aspetti sensibili del patrimonio culturale immateriale qualora ne facciano motivata richiesta le comunità, i gruppi o gli individui che ne sono portatori. In tal caso, con il consenso informato degli interessati, gli stessi possono essere indicati nell'inventario come «custodi» dei relativi saperi.
6. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le Regioni possono istituire inventari partecipativi regionali del patrimonio culturale immateriale.
7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, le informazioni rilevanti sull'inventario nazionale e sugli inventari regionali sono inserite, a cura del Ministero, nel rapporto di cui all'articolo 17.

Articolo 10

(Piano nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali definiscono d'intesa le politiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tenendo conto degli studi, delle analisi, dei pareri e delle proposte dell'Osservatorio.
2. Il Governo, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'Osservatorio, approva il piano nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, volto a garantire una programmazione e una gestione coordinata delle attività dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e delle organizzazioni non governative rilevanti nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
3. Il procedimento di elaborazione del piano è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e in modo che siano assicurate la cooperazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

4. Il Ministero e le Regioni informano dell'avvio del procedimento mediante comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione e altre idonee forme di pubblicità.
5. Il piano effettua una puntuale ricognizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale inclusi nell'inventario di cui all'articolo 9 e individua le misure più idonee per la loro salvaguardia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 e tenendo conto delle peculiarità di ciascuno di essi.
6. Il piano definisce le modalità di attuazione delle misure previste dalla presente legge e di quelle da esso individuate ai sensi del comma 5, nonché i livelli minimi uniformi di qualità delle relative attività, che devono essere rispettati da tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
7. Il piano ha una durata di dieci anni e può essere revisionato dopo i primi cinque con le procedure e le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

Articolo 11

(Lista rappresentativa nazionale del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Ministero istituisce la lista rappresentativa nazionale del patrimonio culturale immateriale, ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in essa contenute.
2. Nella lista sono iscritti gli elementi del patrimonio culturale immateriale considerati maggiormente rappresentativi di comunità e gruppi presenti nel territorio italiano o connessi a tradizioni italiane, anche per effetto di insediamenti e scambi.
3. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta motivata di Regioni, enti locali, comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti o altre organizzazioni della società civile interessate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella lista, sulla base di criteri generali definiti dal Ministero medesimo, su proposta dell'Osservatorio, al fine di assicurare uniformità di valutazione.
4. Il procedimento per l'iscrizione nella lista è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e in modo che siano assicurate la cooperazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Riflettendo la diversità culturale e rappresentando una testimonianza della creatività umana, la lista contribuisce a garantire la visibilità degli elementi del patrimonio culturale immateriale che vi sono iscritti, a promuovere la consapevolezza del loro significato e del loro valore e a favorire il confronto e lo scambio fra le culture.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano misure dirette a tutelare e valorizzare gli elementi iscritti nella lista e a promuoverne la rappresentazione a livello nazionale e internazionale.
7. La mancata iscrizione di un elemento nella lista di cui al comma 1 non pregiudica la sua candidatura all'iscrizione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, istituita presso l'UNESCO ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione. L'iscrizione di un elemento in quest'ultima comporta la sua automatica iscrizione nella lista di cui al comma 1.
8. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le Regioni possono istituire liste rappresentative regionali del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 12

(Lista nazionale del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente)

1. Il Ministero istituisce la lista nazionale del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente, ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in essa contenute.
2. Nella lista sono iscritti gli elementi del patrimonio culturale immateriale che necessitano di misure urgenti per garantirne la vitalità, la trasmissione e, ove occorra, la rivitalizzazione.
3. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta motivata di Regioni, enti locali, comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti o altre organizzazioni della società civile interessate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella lista, sulla base di criteri generali definiti dal Ministero medesimo, su proposta dell'Osservatorio, al fine di assicurare uniformità di valutazione.

4. Il procedimento per l'iscrizione nella lista è stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e in modo che siano assicurate la cooperazione istituzionale e la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.
5. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano tutte le misure necessarie a garantire la vitalità, la trasmissione e, ove occorra, la rivitalizzazione degli elementi iscritti nella lista presenti nel proprio territorio, o a esso collegati, con priorità nell'assegnazione delle risorse destinate alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
6. Al fine di coordinare le azioni di cui al comma 5, il Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'Osservatorio, approva un piano triennale per la salvaguardia urgente del patrimonio culturale immateriale, nel quale sono indicati i tempi e i modi dell'intervento di ciascun ente territoriale e le risorse necessarie per farvi fronte. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata dell'Osservatorio, sentita la Regione interessata, di adottare in qualsiasi momento misure per la salvaguardia urgente degli elementi iscritti nella lista.
7. La mancata iscrizione di un elemento nella lista di cui al comma 1 non pregiudica la sua candidatura all'iscrizione nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente, istituita presso l'UNESCO ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione. L'iscrizione di un elemento in quest'ultima comporta la sua automatica iscrizione nella lista di cui al comma 1.
8. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, le Regioni possono istituire liste regionali del patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia urgente.

Articolo 13

(Registro delle buone pratiche di salvaguardia)

1. Il Ministero istituisce il registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ne assicura la custodia e il costante aggiornamento e garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni in esso contenute.
2. Nel registro sono inseriti, su proposta dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo

8, comma 3, lettera d), le pratiche, le metodologie, i progetti e i processi di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sviluppati a livello locale, nazionale e internazionale, considerati più rispondenti alle finalità e ai principi della presente legge.

3. Il registro costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e una fonte di ispirazione per l'adozione di misure adeguate da parte dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, in un quadro di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 14

(Ricerca sul patrimonio culturale immateriale)

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti, e in coordinamento con l'Osservatorio, promuovono, realizzano e sostengono ricerche, studi e altre attività conoscitive sul patrimonio culturale immateriale, sui processi, le pratiche e le metodologie per la sua salvaguardia, sulla protezione e la promozione delle diversità culturali e sullo sviluppo del dialogo interculturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati delle attività di cui al comma 1, il Ministero, le Regioni e gli enti locali possono stipulare accordi per istituire e sviluppare, con il concorso di università, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati interessati, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 15

(Educazione e sensibilizzazione al patrimonio culturale immateriale)

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in coordinamento con l'Osservatorio e con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, promuovono l'educazione e la sensibilizzazione al patrimonio culturale immateriale, in particolare mediante:
 - a) programmi specifici di educazione e formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi, volti alla trasmissione e allo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze nei diversi ambiti del patrimonio culturale immateriale e al potenziamento delle capacità nella sua salvaguardia;
 - b) realizzazione di spazi, fisici e virtuali, destinati all'espressione e alla rappresentazione del patrimonio culturale immateriale;

- c) creazione e sviluppo di centri e istituti di formazione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
 - d) programmi di educazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al pubblico in generale, e in particolare ai giovani, sul significato e il valore del patrimonio culturale immateriale, della diversità culturale e del dialogo interculturale;
 - e) rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso al patrimonio culturale immateriale e la sua fruizione da parte del pubblico, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché degli usi e delle consuetudini di comunità e gruppi in relazione a specifici aspetti del medesimo;
 - f) costante informazione del pubblico sui pericoli che minacciano il patrimonio culturale immateriale e sulle attività svolte per la sua salvaguardia.
2. Il Ministero può concludere accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Nell'ambito di tali accordi, il Ministero, le Regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e di formazione e scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, per l'elaborazione e l'attuazione di percorsi didattici e di progetti formativi e di aggiornamento di docenti e operatori sul patrimonio culturale immateriale e la sua salvaguardia.

Articolo 16 *(Altre misure di salvaguardia)*

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali assicurano la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale anche attraverso il sostegno a ecomusei, musei demotnoantropologici, musei locali e di comunità, sistemi di museografia territoriale e la loro gestione in forma integrata.
2. Per il conseguimento delle finalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e in coerenza con i contenuti del piano, le Regioni possono prevedere altre misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale regionale.
3. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca competenti e con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, promuovono, sostengono e coordinano candidature di elementi del patrimonio culturale immateriale per la loro iscrizione nelle Liste istituite presso l'UNESCO ai sensi della Convenzione.

Articolo 17
(Rapporto sulle misure di salvaguardia)

1. Il Ministero, sulla base dei dati e delle informazioni forniti dall'Osservatorio, presenta il rapporto sulle misure adottate per l'applicazione della Convenzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, dandone ampia diffusione a livello nazionale.

Articolo 18
(Finanziamento delle misure di salvaguardia)

1. Le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale previste dalla presente legge sono finanziate attraverso:
 - a) contributi dello Stato, nella misura determinata annualmente dalla legge di bilancio in conformità alle previsioni del piano;
 - b) contributi delle Regioni, nella misura determinata annualmente dalle rispettive leggi di bilancio regionale in conformità alle previsioni del piano;
 - c) contributi degli enti locali, nella misura determinata annualmente dai rispettivi bilanci di previsione in conformità alle previsioni del piano;
 - d) sponsorizzazioni e altre forme di contribuzione di soggetti pubblici e privati con riferimento a specifiche attività.
2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni di origine bancaria, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nei settori dell'arte, della cultura, del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente, al fine di coordinare le attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, a garantire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai protocolli di intesa.
3. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono, sostengono e coordinano progetti, programmi e iniziative di comunità, gruppi, organizzazioni non governative rilevanti e altri soggetti pubblici e privati ai fini dell'accesso alle misure di sostegno assicurate dall'Unione Europea o da altre istituzioni internazionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la protezione e la promozione delle diversità culturali e lo sviluppo del dialogo interculturale.